

Ricordo che nella discussione del Senato contro la formula del Lampertico insorse il Pessina per la imprecisione della formula che oggi è l'articolo 127; e distingueva in quel tempo i reati elettorali, per cui non è possibile soltanto di promuovere l'azione penale, e i reati elettorali per cui v'è la possibilità dell'azione penale popolare; ma per cui, essendovi anche la lesione degli interessi, è possibile di costituirsi parte civile.

L'onorevole Di Stefano metteva innanzi ragioni di convenienza e di opportunità; io dico: riconosciamo il principio dottrinario, e non lo deformiamo con discutibili esigenze pratiche.

Sapete perchè si è detto all'elettore che promuove l'azione penale: voi avete l'obbligo di costituirvi parte civile? Pel senso di responsabilità che egli assumerà al momento in cui verrà a costituirsi parte civile. Ora io faccio osservare all'onorevole Di Stefano che la saldezza, la virtù del principio, non può ricevere lesione da questa vana preoccupazione. (*Rumori*). Inquantochè, nell'esercizio quotidiano, noi sappiamo che, chi si costituisce parte civile, è quell'elettore prescelto per le sciaguratissime condizioni economiche per cui si frustra anche quest'ultima possibilità. Ma in ogni modo si fa un divieto d'indole pratica, che non può ferire il principio che aveva posto preminente nell'esame dell'onorevole Meda e nella proposta dell'onorevole Fulci, la quale, ha determinato il presidente del Consiglio, con un volo di quell'intuito pratico che ha, a proporre una formula che potrebbe veramente contentarci e che io, in ogni ipotesi, preferisco assolutamente alla formula proposta dal nostro eminente collega Stoppato, la quale per me varrebbe soppressione completa dell'azione popolare elettorale. (*Commenti*).

STOPPATO. Non esiste neanche adesso l'azione popolare elettorale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono sempre più persuaso che discutiamo di una quistione, la quale non ha più alcun fondamento reale di divergenza. Io farei due obiezioni alla proposta dell'onorevole Stoppato: l'una è che egli, parlando di reati elettorali, contempla la semplice contravvenzione; mentre si è ritenuto, nel disegno di legge, di parlare di delitti, perchè non sarebbe logico lasciare che, per una semplice contravvenzione, sia data a qualunque cittadino la facoltà di mole-

stare con la costituzione di parte civile. Credo quindi ben chiaro il principio che si tratta di delitti, cioè di fatti che hanno una certa gravità.

Farei poi un'osservazione di ordine puramente morale, non legale, perchè ammetto che, sostanzialmente, nella facoltà data a chiunque di costituirsi parte civile, è compresa virtualmente quella di promuovere il giudizio penale; ma per il pubblico la soppressione di queste parole, che esistono in tutte le nostre leggi antecedenti « qualunque elettore può promuovere azione penale » sarebbe male interpretata. Bisognerebbe andare a dare la spiegazione a ciascun italiano di quella teoria giuridica che ha manifestato l'onorevole Stoppato. Siccome queste parole non producono alcun danno, nè alterano per niente la sostanza della legge, credo sia miglior consiglio mantenerle; tanto più che la stessa disposizione si trova nell'articolo 109 della legge comunale e provinciale, la quale dice: qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile. (*Commenti*).

Siccome quindi, in fondo, gli effetti sono perfettamente gli stessi, proporrei alla Camera di votare secondo la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi permetta la Camera di aggiungere poche parole.

Colla disposizione dell'articolo 112 della legge vigente, si è voluto attribuire all'elettore la facoltà di promuovere l'azione penale contro i violatori del diritto elettorale e della legge, colla condizione di costituirsi parte civile. Si è voluto che, in materia di così evidente interesse pubblico, anche il privato cittadino, che può costituirsi parte civile solamente quando ha ragione di invocare risarcimento di danni, possa essere ammesso a promuovere la punizione dei colpevoli, a tutela di un interesse di carattere generale.

La legge, concedendo questo diritto, ha voluto circondarlo delle necessarie cautele, e della responsabilità che può derivare dalla costituzione di parte civile, che ne è condizione essenziale. E ciò perchè l'azione popolare non trasmodi in persecuzione vessatoria a scopi partigiani.

Anche le proposte di riforma al codice di procedura penale, che sono innanzi la Camera, estendendo ad alcune associazioni il diritto di esercitare l'azione penale, pre-